COMUNE DI PIETRAROJA

PROVINCIA DI BENEVENTO

Email: polizial.pietraroja@libero.it Pec: pietraroja@pec.cstsannio.it

Cod. Fisc.: 00158780627 Part. I.V.A.: 00158780627

Ufficio tributi

DICIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI PIETRAROJA

(CIG: 73894520B3)

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Stazione appaltante:

Comune di Pietraroja, Piazza Vittoria, 3 CAP 82030 Pietraroja (BN)
AREA AMMINISTRATIVA –
Tel. 0824 868000 Fax 0824 868002
Responsabile del Procedimento: Nicola Bello
Posta elettronica: polizial.pietraroja@libero.it;
Pec: pietraroja@pec.cstsannio.it
Indirizzo sito internet: www.comune.pietraroja.bn.it
Profilo centrale di committenza: www.asmecomm.it

2. OGGETTO:

Servizio nel dettaglio: **Servizio di igiene urbana nel Comune di Pietraroja.**
L'esecuzione del servizio ha ad oggetto: la raccolta, trasporto ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di compostaggio/smaltimento nonché lo spazzamento delle strade e piazze interne al centro abitato.
CPV: 90510000-5

3. COSTO DEL SERVIZIO E DURATA:

Il costo del Servizio è di **€ 160.668,45** escluso I.V.A. per una durata di **anni 3** dalla sottoscrizione del contratto.
L'appalto decadrà non appena verrà aggiudicata la gara bandita dall'ATO in ottemperanza alla L.R. 5/2014. In tal caso il contratto si intende automaticamente risolto senza che la ditta aggiudicataria possa avere a pretendere.
La base d'asta per la presentazione dell'offerta è costituita dall'importo di **€. 160.668,45** (centosessantamilaseicentosessantotto/45) oltre IVA 10% dei quali **€ 2.100,00** (duemilacento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

4. LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO:

L'affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Pietraroja.

I concorrenti sono obbligati a prevedere preventivamente visione sul territorio Comunale del percorso oggetto della gara, fino a tre giorni precedenti la data della presentazione dell'offerta, dalle ore **9,00** alle ore **13,00.**
E' necessario prendere appuntamento telefonico presso l'Ufficio Tributi (tel. 0824/868000).

L'omessa presa visione comporterà l'esclusione dalla gara.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 e seguenti del D.L.gs. 50/2016;

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.L.gs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.L.gs. 50/2016:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
b) iscrizione all'Albo Gestori Ambientali D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi: categoria 1 – classe F o superiore. In caso d'associazione temporanea di imprese l'iscrizione dovrà essere posseduta complessivamente dal raggruppamento, costituendo o già costituito. Ciascuna impresa associando/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, così come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea di impresa o nell'atto costitutivo.
c) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.L.gs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.L.gs. 50/2016:

a) i concorrenti sono tenuti a produrre, a pena di esclusione, idonea dichiarazione di almeno UN istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.gs. 385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese e di consorzi, la capacità finanziaria dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione dell'idonea documentazione da parte di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.L.gs. 50/2016:

a) Elenco dei servizi analoghi/identici prestati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
   Di tale elenco almeno un servizio deve essere stato effettuato in un Comune con popolazione residente complessivamente servita non inferiore a **500** abitanti pari a quelli del Comune di Pietraroja.

L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.L.gs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

1) Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
4) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

5) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13, 14 e 15, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
7) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
8) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
9) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
10) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
11) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
12) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
13) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

14) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
15) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.L.gs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.L.gs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 D.L.gs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

a) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.L.gs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
d) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.L.gs. 50/2016; si evidenzia che ai sensi dello stesso articolo, comma 10, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.L.gs. n.152/06.

Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità alle disposizioni indicate dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale sub appaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del **30%** dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.L.gs. 50/2016, in base a:

- Offerta tecnica;
- Offerta economica,

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100** punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi) ..... punti massimi **70**;
2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) ..... punti massimi **30**.

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

A) OFFERTA TECNICA	Incidenza complessiva: 70%
A.1 – Modalità di svolgimento dei servizi	**Max 30 punti**
A.2 – Servizi aggiuntivi/migliorativi	**Max 40punti**
Punteggio complessivo A	**70**
B) OFFERTA ECONOMICA	**30**
TOTALE Punteggio (A + B)	**100**

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri.

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione descrittiva;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara;

In seduta riservata la commissione procederà all'esame della relazione tecnica di ciascun concorrente (contenuto del Plico 2) **"OFFERTA TECNICA"** il quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi di sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

7. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi:

Per ciascuno dei parametri qualitativi (sub criteri), si procederà all'individuazione dei coefficienti V(a) determinati medianti i seguenti step di calcolo:
i) attribuzione ad ogni singolo elemento di un punteggio da parte di ciascun commissario, variabile tra 0e 1 con un numero decimale;
ii) si procede al calcolo del punteggio medio da attribuire al singolo elemento di valutazione mediante semplice calcolo di media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, indicando due numeri decimali mediante arrotondamento;
iii) si procede al calcolo dei punti da attribuire al singolo elemento offerto mediante il seguente calcolo:

$P_i = (P_{off}/P_{offmax}) \times P_{max}$

Dove.
P_i= punti da attribuire al singolo elemento offerto;
P_{off} = punteggio attribuito dai commissari al singolo elemento come da punto ii);
P_{offmax} = punteggio massimo, tra le diverse offerte, attribuito dai commissari al singolo elemento come da precedente punto ii);
P_{max} = punti massimi attribuibili per il singolo elemento;

iiii) infine il punteggio attribuito all'offerta tecnica della ditta i-esima è pari alla somma dei singoli punteggi calcolati come nella precedente lettera iii).

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri qualitativi (sub criteri). Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell'offerta tecnica.
La Commissione potrà avvalersi per una migliore valutazione del parametro qualitativo della consulenza di specialisti del settore.
Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno 12 ore, a mezzo posta certificata del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica del Plico 3). La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione (allegato 1). Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno stesso dell'apertura delle buste amministrativa e della busta contenente l'offerta tecnica, dopo la valutazione dei rispettivi contenuti.
Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA)" attribuendo il relativo punteggio.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà con la seguente modalità:

sono ammesse **solo offerte in ribasso percentuale** sul prezzo a base d'asta di EURO **160.668,45**, IVA esclusa, ed il relativo punteggio verrà assegnato mediante interpolazione lineare,

$$P_i = 30 \times (R_i/R_{max})$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito alla ditta i-esima

R_i = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto dai concorrenti

- L'offerta deve essere completa in relazione sia a tutti gli elementi della stessa che devono formare oggetto di valutazione tecnica (A) sia all'aspetto economico-prezzo (B). Offerte incomplete in relazione agli elementi di cui sopra non sono ammesse a valutazione in quanto parziali.
- In ogni caso i contenuti dell'offerta tecnica presentati dal concorrente risultato aggiudicatario e valutati in sede di gara saranno allegati al conseguente contratto quale parte integrante e sostanziale costituendo specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione per l'aggiudicatario stesso.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. L'aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni per l'eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97 del D.L.gs. 50/2016.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA)" attribuendo il relativo punteggio.

La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula:

$Ca = \sum n\ [Wi * Vai]$

dove:

Ca = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12:00** del giorno **30.03.2018 (termine perentorio)**, direttamente all'Ufficio

Protocollo del Comune di Pietraroja a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Pietraroja, Piazza Vittoria, 3 CAP 82030, Pietraroja (BN).
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: "NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA".
Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore **8:00** alle ore **14:00**, con rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì dalle ore **16:00** alle ore **19:00**.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:
a) all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata;
c) successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta medesima.

9. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

La busta, di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno **3** plichi, anch'essi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:
1. Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. Busta B: "OFFERTA TECNICA";
3. Busta C: "OFFERTA ECONOMICA".

Busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":
Nella busta **A**, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:
a) domanda di partecipazione alla gara obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.L.gs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.L.gs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata-ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.L.gs. 50/2016;

b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di euro **3.213,34** (tremiladuecentitredici/34 euro), pari al **2%** (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente bando) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.10 del presente disciplinare.
c) documentazione attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.L.gs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
d) piano dei servizi, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione;
e) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
f) ATTESTAZIONE di almeno un Istituto bancario autorizzato ai sensi della Legge N° 385/93 da cui risulti la capacità finanziaria della Società ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto della concessione;
g) attestazione di presa visione dei luoghi nei quali deve svolgersi il servizio e degli atti dell'appalto rilasciato dagli uffici del Comune di Pietraroja, previo sopralluogo del concorrente.
h) DGUE (Documento di gara unico europeo) consistente in un'autodichiarazione, (v. fac-simile in allegato D) resa dal legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche/professionali ed economico/finanziaria.

Si precisa:

- il documento di gara unico europeo può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti I, II, III (esclusa la lettera d), IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegata al DGUE, scrivendo nel campo "**vedi allegato n.....**"
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera c), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione a e b, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), del d.lgs. n. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. a) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera d, indicando le parti delle lavorazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori;
- con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "a": indicazione globale per tutti i criteri di selezione"; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e alle ulteriori verifiche disposte dalla stazione appaltante.

i) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. L'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 7 del Codice è subordinata alla verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali avverrà, ai sensi della *Deliberazione ex Avcp n.11* del 20/12/2012, modificata con deliberazione ANAC nr. 157 dell'11.02.2016, tramite il sistema AVCPASS; pertanto l'impresa invitata a partecipare dovrà obbligatoriamente: registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC (Autorità Nazione Anticorruzione) secondo le istruzioni ivi contenute; **Nel caso in cui la documentazione presente nel sistema AVCPASS non fosse esaustiva o completa, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo (anche impedimenti di carattere tecnico e/o malfunzionamenti), non fosse possibile procedere alla verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo di tale sistema, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di produrre la relativa documentazione.** Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si provvederà all'esclusione dalla gara procedendo, altresì, ai sensi art 83 e seguenti del D.lgs. 50/2016, alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente classificatosi in posizione successiva.

j) La documentazione amministrativa dovrà essere corredate, a pena di esclusione, di ricevuta, o copia autenticata ai sensi della normativa vigente, del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è di **€. 20,00** (euro venti/00). Il concorrente è tenuto a seguire le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 67, n. 266/2005, di soggetti pubblici e privati. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di

presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione.

k) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate con una somma a carico dell'aggiudicatario pari all'**1%** (uno per cento) dell'importo a base di gara, corrispondente a **€ 1.606,68**. La suddetta somma è comprensiva anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.L.gs. 50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; l'Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
l) (*in caso di ricorso all'avvalimento*) Documentazione prevista ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016;
m) (*in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa*) la documentazione prevista ai sensi dell'art. 48 del D.L.gs. n.50/2016.

Busta B – "OFFERTA TECNICA":
Nella busta **B** dovrà essere inserita **l'offerta tecnica** che va redatta in lingua italiana e accompagnata dalla compilazione e la dichiarazione, preferibilmente ai sensi di quanto indicato nell'**Allegato 8**). La parte qualitativa del progetto-offerta (l'offerta tecnica) da presentare alla gara deve essere composta da una relazione esplicativa in merito alla **Modalità di svolgimento dei servizi ed ai Servizi aggiuntivi/migliorativi.**

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Busta C – "OFFERTA ECONOMICA":
Nella Busta **C** deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:
l'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (**ALLEGATO 3**) e corredata con marca da bollo da euro **16,00**.
L'offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in **cifre** e in **lettere**; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.
L'offerta, consistente in un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo dei servizi posto a base di gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i costi di manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 D.L.gs. 50/2016.

Offerte anormalmente basse
Ai sensi dell'art. 97 D.L.gs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente

basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 D.L.gs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.L.gs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.L.gs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.L.gs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.L.gs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

10. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Garanzia provvisoria

(Per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto del presente bando)

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al **2%** del valore dell'appalto, stimato dall'Ente appaltante.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.L.gs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva
(Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.L.gs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al **10%** dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D. L.gs. 50/2016.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.L.gs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'**80** per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Pietraroja Piazza Vittoria, alle ore **16:00** del giorno **04.04.2018**.
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:
a) all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata;
c) successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche.
Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta medesima.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguo della gara.

Proposta di aggiudicazione
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l'Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Aggiudicazione
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.L.gs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.
L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Efficacia dell'aggiudicazione
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.L.gs. 50/2016.

Offerta vincolante:
L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.L.gs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.
L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.L.gs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere
L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria
Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

12. PAGAMENTI

E' prevista l'anticipazione del **20%**, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.L.gs. 50/2016.

13. FORMA DEL CONTRATTO

Pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.L.gs. 50/2016.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle tre buste A, B e C:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.L.gs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione Appaltante potrà, altresì, escludere dalla gara le imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e le imprese per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

15. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D.L.gs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Ai sensi del comma 10 dell'art.32, non si non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

16. ALTRE INFORMAZIONI

1. L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D.L.gs. 50/2016.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 9 del presente bando e dell'art. 97 D.L.gs. 50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
   a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
   b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
   c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria: 200 euro. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7. Non sono ammesse offerte parziali.
8. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
9. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
10. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.L.gs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

17. INFORMATIVA PRIVACY:

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Pietraroja esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Pietraroja; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Nicola Bello, responsabile del procedimento.
I dati non saranno oggetto di diffusione.

18. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania.
I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.L.gs. 104/2010.

19. ALLEGATI

1. bando e disciplinare di gara;
2. Capitolato Speciale di appalto
3. Piano dei servizi
4. Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1);
5. Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2);
6. Modello offerta economica (All. 3);
7. Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4);
8. Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
9. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa (All. 6);
10. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati (All. 7);
11. Modello presentazione offerta tecnica (All. 8);
12. Modello DGUE;
13. Atto unilaterale d'obbligo.

I modelli All.1, All.2, All.4, All.5, All.6, All.7, Modello DGUE, Atto unilaterale d'obbligo, vanno posti all'interno della busta n. **A** "documentazione amministrativa".
Il modello All. 8 va posto all'interno della busta **B** "offerta tecnica".
Il modello All. 3 va posto all'interno della busta n. **C** "offerta economica".
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito www.comune.pietraroja.bn.it) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
NICOLA BELLO